

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2015 (procedimento R 3291/2014-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Diesel SpA.*
- 3) *La Sprinter megacentros del deporte, SL sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Basic Net/EUIPO (Rappresentazione di tre strisce verticali)

(Causa T-612/15) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante tre strisce verticali — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 283/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Basic Net SpA (Torino, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1) concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Basic Net SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio

(Causa T-619/15) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana — Congelamento dei capitali — Decisione di iscrizione iniziale — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inclusione dei nomi dei ricorrenti — Attuazione di una risoluzione dell'ONU — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d'innocenza — Errore manifesto di valutazione»)

(2017/C 283/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bureau d'achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)